Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0112(COD)

6.11.2023

EMENDAMENTI
32 - 249

Progetto di relazione
Luděk Niedermayer
(PE753.712v01-00)

Modifica della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

Proposta di direttiva
(COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

Emendamento 32
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La presente direttiva ha l'obiettivo di tutelare meglio il denaro dei contribuenti e istituire nuovi meccanismi sistemici per affrontare le situazioni di potenziale insolvenza di alcuni enti finanziari non contemplate dal quadro di risoluzione esistente. Tale quadro mira a ridurre l'onere economico per la società diminuendo i costi complessivi associati ai fallimenti bancari. L'introduzione di un nuovo quadro dovrebbe consentire di limitare notevolmente l'uso del denaro dei contribuenti, garantendo un impiego più efficace del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Or. en

Emendamento 33
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Attualmente l'Unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'Unione bancaria è parte integrante dell'Unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuando in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche ed

emittenti sovrani.

Or. en

Emendamento 34
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione bancaria è un pilastro fondamentale dell'Unione economica e monetaria (UEM) e il suo sviluppo è stato essenziale per garantire la stabilità e la resilienza del settore bancario, anche attraverso il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Sfortunatamente, l'Unione bancaria non è ancora completa a causa della lenta adozione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).

Or. pt

Emendamento 35
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il quadro di risoluzione dell'Unione non sostituisce le riforme strutturali del settore bancario. Permangono i rischi sistemici per la stabilità finanziaria associati agli enti "troppo grandi per fallire". Pertanto, al di là del quadro di risoluzione, è necessario adottare misure strutturali, tra cui la separazione della banca di investimento dalla banca commerciale.

Or. en

Emendamento 36
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Il quadro di risoluzione dell'Unione non sostituisce l'istituzione di solide garanzie per proteggere l'Unione dall'instabilità finanziaria. Per tale motivo, non occorre solo attuare interamente e senza deroghe il quadro di Basilea III, ma è opportuno introdurre nell'Unione requisiti patrimoniali più rigorosi, che vadano al di là delle norme internazionali.

Or. en

Emendamento 37
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. ***Di fatto***	(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. È

il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico***, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività***

pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico.

sufficienti sottoponibili al bail-in.

Or. en

Emendamento 38
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. ***Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano***	(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico.

accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico***, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in***.

Or. en

Motivazione

There is no reason to expand the resolution regime in the way the Commission has proposed. The largely harmonised European deposit guarantee schemes have proven their ability to function, as the payout events from Greensill Bank and the cross-border case of Sberbank have shown. For the majority of institutions, it is already possible to ensure an orderly exit from the market without endangering financial market stability through national insolvency/liquidation proceedings.Also, the report submitted by the SRB on resolution planning for Less Significant Institutions (LSIs) in 2021 and 2022 underlines that the current approach is appropriate: According to this report, the NRAs deemed that 96,3% of the LSIs have liquidation as a preferred strategy in case of failure. None of the resolvability assessments carried out by the national resolution authorities found any substantive impediments to resolvability.If, in individual cases, a resolution authority does not make use of its already extensive powers, deficiencies in application in practice do not justify a change of the existing legal framework. Instead, more attention should be paid to the application of the existing legal framework.

Emendamento 39
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. ***Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in.*** Infine il fatto che la	(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di

regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni ***finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in***.	reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 40
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di	(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di

meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, ***facendo*** ricorso al denaro dei contribuenti anziché ***ai*** meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ***ogni qual volta*** ciò ***sia*** nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie

meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate***. Purtroppo***, ***viene fatto*** ricorso ***tuttora*** al denaro dei contribuenti anziché ***alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i*** meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ***quando*** ciò ***è*** nell'interesse pubblico, anche

dimensioni finanziati principalmente tramite depositi ***e senza altre*** passività ***sufficienti*** sottoponibili al bail-in.	per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi***, che non dispongono di fondi sufficienti per le*** passività sottoponibili al bail-in.

Or. en

Emendamento 41
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso ***al*** denaro dei contribuenti anziché ***ai meccanismi di finanziamento della risoluzione***. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione	(2) A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso ***a risorse esterne, che siano fondi del settore o*** denaro dei contribuenti anziché ***alla capacità interna di assorbimento delle perdite***. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati ***e lacune***, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al

dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo ***del*** denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità ***o di reti di sicurezza finanziate dal settore***. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni***, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie***. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi ***e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in***.	contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo ***di risorse esterne quali il*** denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi.

Or. en

Motivazione

È necessario spiegare chiaramente i motivi per i quali il quadro attuale non è ottimale e necessita di una riforma. In particolare, è importante riconoscere chiaramente il ruolo degli interventi dell'SGD, che non costituisce il bilancio dello Stato, nell'elusione della risoluzione e della ripartizione degli oneri.

Emendamento 42
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La presente direttiva ha l'obiettivo di tutelare meglio il denaro dei contribuenti e istituire meccanismi per affrontare le situazioni di potenziale insolvenza di alcuni enti ed entità non contemplate dal quadro di risoluzione esistente. Tale quadro mira a ridurre l'onere economico per la società diminuendo i costi complessivi associati ai fallimenti bancari. L'introduzione di un nuovo quadro dovrebbe consentire di limitare notevolmente l'uso del denaro dei contribuenti, garantendo un impiego più frequente ed efficace del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Or. en

Emendamento 43
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'attuale revisione legislativa mira a rafforzare le condizioni per una risoluzione ordinata delle banche che offra una maggiore tutela dei depositanti. Sostiene fermamente l'assicurazione dei depositi protetti, rafforzando nel contempo il pacchetto di strumenti politici per la risoluzione e consentendo in tal modo alternative più agevoli che forniscano ulteriori garanzie per i depositanti e la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 44
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.	(3) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato***, purché l'approccio semplificato non comporti, in alcun caso, una riduzione delle norme richieste***.

Or. en

Emendamento 45
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l'autorità di risoluzione in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in	(8) È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l'autorità di risoluzione in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in

tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l'autorità competente informa l'autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l'autorità di risoluzione deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all'autorità di risoluzione di valutare, in stretta collaborazione con l'autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all'autorità di risoluzione di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l'autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l'autorità competente informa l'autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta ***o che il termine stabilito per l'attuazione delle misure intese a fronteggiare tale rischio concreto di dissesto dell'ente o dell'entità è ormai scaduto*** non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto***, né implicare una tale conclusione***. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l'autorità di risoluzione deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all'autorità di risoluzione di valutare, in stretta collaborazione con l'autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all'autorità di risoluzione di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l'autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

Emendamento 46
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale***. Per garantire che la valutazione dell'impatto a livello regionale possa basarsi su dati disponibili in modo uniforme in tutta l'Unione, il livello regionale dovrebbe essere inteso con riferimento alle unità territoriali di livello 1 o 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1 o 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio****. ****Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).***

Emendamento 47
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***potenzialmente*** a ***qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business***, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. ***Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.***	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato a ***taluni enti***, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto.

Or. en

Emendamento 48
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto ***e a meno che l'ente non rientri in un sistema di tutela istituzionale che prevede misure adeguate a prevenire***

pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto ***sulla stabilità finanziaria o*** su servizi essenziali solo a livello regionale.	***il dissesto o porvi rimedio***. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto su servizi essenziali solo a livello regionale ***qualora sussista un rischio che l'interruzione provochi alla fine una crisi sistemica***.

Or. en

Motivazione

L'adesione di un ente a un IPS costituirà solitamente una salvaguardia sufficiente per gli obiettivi della risoluzione, per cui non è necessario destinare tali enti alla risoluzione. La stabilità finanziaria in quanto tale può essere difficilmente colpita solo a livello regionale, ma è opportuno tenere conto dei deterioramenti delle funzioni essenziali a livello regionale che, in ultima analisi, potrebbero sfociare in una crisi sistemica (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), BRRD).

Emendamento 49
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe

un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.	un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale. ***Tale situazione deve essere distinta dagli impatti solo a livello locale, ad esempio città, comuni, contee o distretti, in quanto ciò difficilmente comporta rischi per la stabilità finanziaria.***

Or. en

Motivazione

Non risulta che il dissesto o il rischio di dissesto a livello puramente locale metta a rischio la stabilità finanziaria in misura tale da giustificare l'uso di strumenti di risoluzione. Si tratta, invece, normalmente di enti di dimensioni più piccole la cui attività può essere sostituita.

Emendamento 50
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità***, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business***, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali ***anche*** quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali ***solo a livello regionale***.	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali.

Or. en

Emendamento 51
Ernest Urtasun

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale ***o settoriale***.

Or. en

Emendamento 52
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***potenzialmente a*** qualsiasi ente o entità, ***a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business,*** qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati ***alla gestione del suo dissesto***. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***un*** ente o ***a un'***entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche	(9) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***per gestire il dissesto di*** qualsiasi ente o entità ***con una valutazione positiva dell'interesse pubblico***, ***in particolare*** qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***qualsiasi*** ente o entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche

circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.	circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.

Or. en

Emendamento 53
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 54
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia	***soppresso***

nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.

Or. en

Emendamento 55
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 56
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***l'obiettivo di risoluzione consistente nella*** tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio ***raggiunto*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per	(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere**,** ***tra altri fattori,*** la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***la*** tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio ***raggiunta*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più ***o parimenti***

l'SGD.	costosa per l'SGD.

Or. en

Emendamento 58
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.	(10) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti ***protetti*** si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.

Or. en

Motivazione

Non è necessario riconoscere tutti i tipi di depositi nella valutazione dell'interesse pubblico. Ad esempio, le grandi imprese o, in futuro, gli enti governativi non necessitano di alcuna protezione che sarebbe loro concessa con la preferenza generale per i depositanti. Al contrario, il trattamento basato su un unico livello potrebbe creare un azzardo morale da parte dei depositanti. Per tali motivi un trattamento speciale di tutti i depositi non è giustificato e dovrebbe pertanto basarsi sui depositi protetti.

Emendamento 59
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in modo comparabile, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Tale approccio garantisce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di salvaguardare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.

Or. en

Emendamento 60
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a	***soppresso***

quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Si richiede la soppressione perché il testo invita a un maggiore ricorso al salvataggio esterno attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore, con la motivazione infondata che ciò produrrebbe un minore azzardo morale rispetto agli interventi che utilizzano il bilancio dello Stato.

Emendamento 61
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***a quelli*** forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. ***Oltre a dipendere da una decisione ad hoc, la valutazione dell'interesse pubblico manca di trasparenza e ha conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato interno.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***e che i finanziamenti***

forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri ***dovrebbero essere contemplati solo in circostanze straordinarie***.

Or. en

Emendamento 62
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***a*** quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. ***Oltre a dipendere da una decisione ad hoc, la valutazione dell'interesse pubblico manca di trasparenza e ha conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato interno.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi ***così come*** quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 63
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere***, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o ***SGD*****), da un lato, e, dall'altro lato,** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o ***l'SGD*** sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere ***l'attribuzione di un ordine di priorità nell'uso di*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o ***sistemi di garanzia dei depositi***) ***rispetto ai*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, ***il Comitato di risoluzione unico o*** le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o ***il sistema di garanzia dei depositi*** sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. ***A tal fine, i fondi forniti dalle reti di sicurezza finanziate dal settore non sono considerati fondi forniti a titolo del bilancio di uno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 64
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. ***I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. ***Tuttavia, ciò non dovrebbe indurre a pensare a una riduzione degli obblighi di ripartizione degli oneri in quanto la ripartizione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori dovrebbe rimanere una fonte primaria di finanziamento.***

Or. en

Emendamento 65
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della	(11) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della

risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. ***I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. ***Tuttavia, la ripartizione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori deve rimanere la fonte primaria di finanziamento.***

Or. en

Emendamento 66
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il sostegno finanziario pubblico straordinario agli enti e alle entità fornito dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti o altre risorse statali dovrebbe essere concesso, se del caso, solo in circostanze eccezionali di natura sistemica o riconducibili a turbolenze economiche molto importanti, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 67
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 69
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere esito negativo solo nei casi in cui*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura ***della risoluzione***.	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***esaminare se*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura***. La valutazione dovrebbe comprendere costi relativi ai rimborsi degli SGD, come la durata necessaria per il recupero delle attività e la perdita di reddito durante il processo***.

Or. en

Emendamento 71
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo ***solo*** nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura della risoluzione.	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Motivazione

Non si ravvisa alcun motivo per il quale, delle due opzioni che conseguono parimenti gli obiettivi del regolamento, una debba sempre essere eliminata. Sembra inoltre emergere un'arbitrarietà dal punto di vista giuridico che deve essere presa in considerazione da un legislatore.

Emendamento 72
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo ***solo*** nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura della risoluzione.	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per il quale la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza debba essere possibile solo nel caso in cui risulti più efficace della risoluzione. Sembra inoltre emergere un'arbitrarietà dal punto di vista giuridico che deve essere presa in considerazione.

Emendamento 73
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo ***solo*** nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura ***della*** risoluzione.	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura ***in caso di*** risoluzione.

Or. en

Emendamento 74
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere esito negativo solo nei casi in cui*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più***	(12) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***esaminare se*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 75
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Tutte le modifiche relative alla valutazione dell'interesse pubblico sono intese solo a consentire alle autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione agli enti di medie o più piccole dimensioni in un caso individuale specifico e in presenza di circostanze eccezionali. Le autorità di risoluzione non dovrebbero essere tenute ad applicare gli strumenti di risoluzione alla maggior parte di tali enti.

Or. en

Motivazione

Per evitare malintesi circa il fatto che tutti gli enti di medie e più piccole dimensioni debbano ora essere destinati alla risoluzione, il chiarimento è essenziale. Le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prendere in considerazione tale opzione solo in caso di circostanze gravi.

Emendamento 76
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l'autorizzazione di un ente o di un'entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in	(16) Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l'autorizzazione di un ente o di un'entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in

dissesto o a rischio di dissesto e che non ne è stata disposta la risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l'autorizzazione per perseguire l'obiettivo di liquidare l'ente o l'entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l'ente o l'entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di liquidazione dell'ente o dell'entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l'avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e applicabili agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma di cui non è stata disposta la risoluzione.

dissesto o a rischio di dissesto***, che non esistono alternative per evitare il dissesto*** e che non ne è stata disposta la risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l'autorizzazione per perseguire l'obiettivo di liquidare l'ente o l'entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l'ente o l'entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di liquidazione dell'ente o dell'entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l'avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e applicabili agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma di cui non è stata disposta la risoluzione.

Or. en

Emendamento 77
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli	(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31] ***e fatto salvo l'interrogativo se una misura preventiva costituisca un sostegno finanziario pubblico straordinario in primo luogo***, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario

SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014,

pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014,

pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che nessuna delle norme recentemente introdotte in materia di aiuti di Stato, in particolare l'articolo 32 quater della proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, intende classificare le misure cautelative di per sé come aiuti di Stato. È opportuno pertanto chiarire che la questione rimane inalterata.

Emendamento 78
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali	(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali

sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***stabilita*** nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti

sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***è stato dichiarato*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***rivista*** nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 79
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente	(17) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***è stato dichiarato*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la

anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***stabilita*** nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***rivista*** nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314

[31] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

[32] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314

del 5.12.2019, pag. 1).

del 5.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 80
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.	(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili***, a meno che non sia prevista una deroga all'obbligo di ripartizione degli oneri previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione***. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.
[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità	[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità

europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Or. en

Emendamento 81
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.	(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili***, a meno che la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione non preveda una deroga all'obbligo di ripartizione degli oneri***. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Or. en

Emendamento 82
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente	(18) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria***, in particolare nel caso di una crisi sistemica***. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile

sulla base di ispezioni in loco.	nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.
[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).	[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Or. en

Emendamento 83
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). ***Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario***	(19) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita).

di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

Or. en

Emendamento 84
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo ***in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la***	(19) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo ***quando strettamente necessario***.

condizione della temporaneità.

Or. en

Emendamento 85
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre	(20) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre

essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. ***Al fine di garantire l'uscita dal mercato degli enti e delle entità che, nonostante il sostegno ricevuto, risultano non essere economicamente sostenibili, è necessario stabilire che se l'ente interessato o l'entità interessata non rispetta le condizioni per la concessione del sostegno precisate al momento della concessione di tali misure tale ente o entità è da considerarsi in dissesto o a rischio di dissesto.***	essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico.
[35] COM(2018) 133 final.	[35] COM(2018) 133 final.
[36] COM(2020) 822 final.	[36] COM(2020) 822 final.

Or. en

Emendamento 86
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in	(20) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in

combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire ***l'uscita dal mercato degli*** enti ***e delle entità*** che***, nonostante il*** sostegno ***ricevuto, risultano non essere economicamente sostenibili, è necessario stabilire che se l'ente interessato o l'entità interessata non rispetta*** le condizioni per la concessione del sostegno ***precisate al momento della concessione di tali*** misure ***tale*** ente ***o entità è da considerarsi*** in dissesto o a rischio di dissesto.

combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire ***che gli*** enti che ***ricevono*** sostegno ***rispettino*** le condizioni per la concessione del sostegno***, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti che non hanno mantenuto i loro impegni. Se un'autorità competente ritiene che le*** misure ***del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, o se l'ente non rispetta il piano di ripristino, le autorità competenti effettuano una valutazione volta a determinare se l'***ente ***sia*** in dissesto o a rischio di dissesto***, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE***.

[35] COM(2018) 133 final.

[36] COM(2020) 822 final.

[35] COM(2018) 133 final.

[36] COM(2020) 822 final.

Or. en

Emendamento 87
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è necessario rivedere il presente considerando.

Emendamento 88
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. ***Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.***	(26) In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione.

Or. en

Emendamento 89
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia la direttiva 2014/59/UE consente alle autorità di risoluzione di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione,	(28) Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia la direttiva 2014/59/UE consente alle autorità di risoluzione di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte***, come strumento indipendente o in combinazione con altri strumenti, tra cui il bail-in***. Si dovrebbe pertanto specificare ***ulteriormente*** che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso ***di uno strumento misto o*** dello

le autorità di risoluzione stabiliscono il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.	strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, le autorità di risoluzione stabiliscono ***sempre*** il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano***, tenendo conto della riduzione delle dimensioni e della complessità derivante dall'attuazione delle opzioni di risanamento nel periodo precedente la risoluzione e delle azioni di risoluzione***.

Or. en

Motivazione

Il principio di adeguare l'obiettivo del MREL alle specificità della strategia di risoluzione prescelta deve essere attuato orizzontalmente per tutti gli strumenti e la combinazione di strumenti.

Emendamento 90
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta ***a*** risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di	(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta ***alla fase successiva alla*** risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di

ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.	ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione***, sebbene l'acquirente possa chiedere la neutralità patrimoniale dell'operazione***. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione ***e soggetto a una soglia minima adeguata***.

Or. en

Motivazione

L'adeguamento dell'obiettivo del MREL per lo strumento di cessione con l'uscita dal mercato deve essere sufficientemente prudente e solido.

Emendamento 91
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi	(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi

perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. ***Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione.*** È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

Or. en

Emendamento 92
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione.	(29) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione.

Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in ***maniera proporzionata alla*** strategia di risoluzione.	Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in ***modo da sostenere la*** strategia di risoluzione.

Or. en

Emendamento 93
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. ***Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della***	(30) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività.

risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, le autorità di risoluzione non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

Or. en

Emendamento 94
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per ***le*** entità soggette a risoluzione ***il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato***, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex	(30) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in ***o insieme allo stesso***, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso ***dell'unica strategia di*** bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per ***tali*** entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività ***o qualsiasi altro strumento***. ***Nel caso dello strumento di cessione con uscita dal mercato,*** poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, le autorità di risoluzione

ante, le autorità di risoluzione non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.	non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

Or. en

Motivazione

Il principio di adeguare l'obiettivo del MREL alle specificità della strategia di risoluzione prescelta deve essere attuato orizzontalmente per tutti gli strumenti e la combinazione di strumenti.

Emendamento 95
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 97
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto	***soppresso***

seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.

Or. en

Emendamento 98
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È necessario ***garantire pari*** incentivi per la costituzione di ***importi sufficienti di*** MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto seguire ***le stesse*** regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.	(31) È necessario ***istituire*** incentivi per la costituzione di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto seguire regole ***proporzionate a quelle*** applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.

Or. en

Emendamento 99
René Repasi, Ernest Urtasun, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Fatte salve le attuali norme sulla segretezza applicabili, è opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali. Tali scambi dovrebbero essere conformi al diritto nazionale e le informazioni, se provengono da un altro Stato membro, dovrebbero essere comunicate solo con l'esplicito accordo dell'autorità competente che le ha comunicate.

Or. en

Motivazione

The proposed amendment wants to improve the exchange of information between resolution and tax authorities. Currently, the BRRD does not provide for a solid legal basis for this exchange of information. Against the background of experiences with fraudulent and illegal tax evading capital markets transactions (e.g. cum-ex or cum-cum schemes), it is necessary to improve the close cooperation of tax authorities with financial supervisory authorities and resolution authorities. The suggested amendment reflect the wording of recent amendments to the CRD and AIFMD which should also be included in the BRRD for reasons of consistency across the financial sector.

Emendamento 100
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ***i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È***	(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, la raccolta dei contributi ex ante ***termina una volta raggiunto il livello-obiettivo dell'1 % dei depositi protetti***.

dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante ***per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione***.

Or. en

Emendamento 101
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ***i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro*** livello-obiettivo***, in particolare a seguito di un aumento*** dei depositi protetti***. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle***	(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ***la raccolta regolare dei contributi termina quando sia stato raggiunto per la prima volta il*** livello-obiettivo ***dell'1 % dell'importo*** dei depositi protetti ***di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio***.

autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Or. en

Motivazione

The purpose of this amendment is to clarify that the regular collection of contributions ends when the financial means of the resolution financing arrangements reaches the target level (1 % of the amount of covered deposits of all the institutions authorised in their territory) for the first time at the end of the initial period. The target level is not "dynamic".With regard to the Single Resolution Fund in particular, it should be noted: The level to be achieved by the end of 2023, around 78 billion euros, is already around 40% higher than the originally envisaged target level, which was previously considered sufficient. This increase has on no account been the result of an increase in the willingness of banks to take more risks – as noted by, among others, the SRB. It is solely due to an increase in covered deposits. By keeping this mandatory contribution in place, the fund would be considerably more overcapitalised than it already is today.

Emendamento 102
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. ***Pertanto l'importo*** dei contributi ***ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo***. ***È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali*** contributi ***ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi***. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante ***per uno o più anni*** finché l'importo da riscuotere non raggiunga ***un ammontare***	(34) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. ***D'altro canto, non esiste alcun meccanismo che consenta il rimborso*** dei contributi ***già versati che supererebbero il livello-obiettivo nel caso di una diminuzione dei depositi protetti***. ***Inoltre, non vi sono prove che le norme che disciplinano i*** contributi ***debbano essere modificate per preservare un solido principio "chi inquina paga" dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***. ***Di conseguenza,*** le autorità di risoluzione dovrebbero

proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione.	pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante finché l'importo da riscuotere non raggiunga ***una determinata soglia che attivi una ripresa dei contributi ex ante***.

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe modificare la probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano all'SGD o al fondo di risoluzione. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme relative ai contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi su un modello "chi inquina paga". In attesa di una revisione, si dovrebbe prevedere una pausa nei contributi, soggetta a una soglia minima prudenziale.

Emendamento 103
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere stabiliti in modo da valutare accuratamente la probabilità che una banca partecipante subisca perdite per l'SGD o il meccanismo di finanziamento della risoluzione. A tal fine, le norme che disciplinano i contributi delle singole banche a detti fondi tengono conto principalmente della capacità e della qualità del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) delle banche interessate.

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe modificare la probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano all'SGD o al fondo di risoluzione. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme relative ai contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi su un modello "chi inquina paga".

L'adeguamento al rischio dovrebbe principalmente tenere conto della capacità e della qualità del MREL delle banche interessate.

Emendamento 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) Il livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e dei sistemi di garanzia dei depositi è stato stabilito nel 2014 per resistere a un determinato shock negativo per il sistema bancario, vista la sua capacità di assorbimento delle perdite in tale momento. Da allora, il sistema bancario ha aumentato notevolmente la sua capacità di assorbimento delle perdite mediante la costituzione del proprio capitale e delle risorse di MREL e il miglioramento della qualità complessiva delle attività, principalmente con la riduzione dei crediti deteriorati. Di conseguenza, lo stesso livello-obiettivo consente oggi di resistere a uno shock di gran lunga maggiore, il che a sua volta implica che non è necessario aumentare i livelli-obiettivo a seguito di tale revisione.

Or. en

Motivazione

Tale riforma mira a utilizzare i fondi in modo più efficiente. Tuttavia, le modifiche mirate non dovrebbero aumentare l'onere per i fondi in misura tale da superare il beneficio della riduzione significativa del rischio verificatasi dal 2014, da cui consegue che oggi lo stesso livello-obiettivo permetta di resistere a uno shock di gran lunga maggiore.

Emendamento 105
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, le autorità di risoluzione dovrebbero ***determinare*** tale quota ***una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili***.	(35) Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, le autorità di risoluzione dovrebbero ***concedere*** tale quota ***nell'importo complessivo di cui all'articolo 103, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione europea di aumentare la quota di impegni di pagamento irrevocabili (articolo 103, paragrafo 3) è, in linea di principio, una buona idea; tuttavia la decisione di concederla e l'importo della quota di impegni di pagamento irrevocabili rimangono soggetti alla discrezionalità delle autorità di risoluzione. Al fine di migliorare le capacità di pianificazione, gli enti dovrebbero sempre avere la possibilità di utilizzare gli impegni di pagamento irrevocabili per un importo pari al 50 %.

Emendamento 106
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che	***soppresso***

disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre la mancanza di una preferenza generale per i depositanti e la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli potevano creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso

di insolvenza o di misure preventive. La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi. Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 107
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi	(37) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi

protetti. ***Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre la mancanza di una preferenza generale per i depositanti e la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli potevano creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi. Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.***	protetti.

Or. en

Emendamento 108
Ernest Urtasun

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. ***Inoltre la mancanza di una preferenza generale per i depositanti e la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli potevano creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE,***	(37) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. Pertanto

avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. ***La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.*** Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.

la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.

Or. en

Emendamento 109
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Nell'ambito di panorami finanziari in evoluzione, la modifica della gerarchia dei creditori unitamente all'eliminazione della super-preferenza per gli SGD rafforza l'accessibilità degli SGD e del Fondo di risoluzione unico rispetto al tradizionale ricorso al sostegno pubblico, nonché pone le basi per soluzioni più efficaci dal punto di vista finanziario nell'affrontare le complessità della risoluzione degli enti finanziari.

Or. en

Emendamento 110
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su un unico livello, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su un unico livello, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al	***soppresso***

rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 112
Markus Ferber, Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) ***La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su un unico livello, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi. Al contempo*** l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".	(38) L'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Emendamento 113
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di ***una preferenza generale per i depositanti secondo*** un approccio basato su ***un unico livello***, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, ***senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi***. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".	(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di un approccio basato su ***due livelli***, nel quale tutti i depositi ***protetti e la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE*** abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ***ad altri depositi e*** ai crediti chirografari ordinari, ***che dovrebbero avere entrambi rango pari***. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'introduzione di un sistema basato su due livelli, che offre il giusto equilibrio tra l'aumento del potere dell'SGD sulla base della verifica del minor onere e il controllo dell'azzardo morale da parte dei grandi depositanti, che dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro investitore non garantito di primo rango.

Emendamento 114
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***un unico livello***, nel quale ***tutti*** i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari***, senza alcuna***	(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***due livelli***, nel quale i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari. Al contempo l'uso dei sistemi di

differenziazione tra i vari tipi di depositi. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Emendamento 115
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***un unico livello***, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari***, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi***. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".	(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su ***due livelli***, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Emendamento 116
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di ***una preferenza generale per i depositanti secondo*** un approccio basato su ***un unico livello***, nel quale ***tutti*** i depositi ***abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, senza alcuna differenziazione tra*** i ***vari tipi di*** depositi. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".	(38) La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di un approccio basato su ***due livelli***, nel quale i depositi ***ammissibili, l'SGD e*** i depositi ***societari detenuti a fini di pagamento e regolamento abbiano un rango superiore ai depositi non ammissibili e ai depositi delle grandi imprese detenuti a fini di investimento***. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

Or. en

Emendamento 117
Markus Ferber, Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità	***soppresso***

aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 118
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe	***soppresso***

anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'introduzione di un sistema basato su due livelli, che offre il giusto equilibrio tra l'aumento del potere dell'SGD sulla base della verifica del minor onere e il controllo dell'azzardo morale da parte dei grandi depositanti, che dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro investitore non garantito di primo rango.

Emendamento 119
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i	***soppresso***

depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti

ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 120
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Una preferenza generale per i depositanti*** contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre ***una preferenza generale per i depositanti*** migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". ***In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire***	(39) ***Un approccio basato su due livelli*** contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre ***un approccio basato su due livelli*** migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato".

l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 121
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati.	(39) Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati.

Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione ***e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato"***. In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione ***dell'intero contratto di deposito*** tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.	Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione ***di maggiori depositi*** tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 122
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 123
Ernest Urtasun

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 124
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'introduzione di un sistema basato su due livelli, che offre il giusto equilibrio tra l'aumento del potere dell'SGD sulla base della verifica del minor onere e il controllo dell'azzardo morale da parte dei grandi depositanti, che dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro investitore non garantito di primo rango.

Emendamento 125
Markus Ferber, Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 126
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Un approccio che preveda ***un unico livello*** di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza ***contribuisce a***	(40) Un approccio che preveda ***due livelli*** di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza ***migliora l'uso***

proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più ***efficaci*** e meno ***destabilizzanti nel tutelare*** l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. ***Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine,*** introducendo ***la flessibilità nell'uso di tali*** meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.

dell'SGD nel contesto della risoluzione, consentendo pertanto un'opzione più ***efficace*** e meno ***destabilizzante che tuteli*** l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Introducendo meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.

Or. en

Emendamento 127
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Il sistema di definizione della priorità a due livelli, come risulta dalle modifiche contenute nella presente direttiva relative all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, garantisce che i depositi esclusi dall'ambito di copertura a norma della direttiva 2014/49/UE, nonché taluni depositi di grandi imprese che sono utilizzati per la conformità al MREL, godano di un livello di priorità superiore rispetto ai creditori chirografari ordinari

	ma inferiore ai depositi protetti, ai depositi ammissibili di persone fisiche e di PMI superiori al livello di copertura, ai depositi di grandi imprese non conteggiati agli effetti del MREL, nonché ai crediti dell'SGD surrogati ai depositi protetti. Tale approccio a più livelli è concepito per fornire una protezione rafforzata a un'ampia gamma di depositanti, in modo da rispecchiare le caratteristiche uniche dei loro depositi e aprire nel contempo la possibilità di risoluzione alle entità che non rientrano nel quadro attuale.

Or. en

Emendamento 128
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 129
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 130
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima	***soppresso***

analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.

Or. en

Emendamento 131
Markus Ferber, Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione	(41) Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi ***ammissibili***, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in

continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.	quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'introduzione di un sistema basato su due livelli, che offre il giusto equilibrio tra l'aumento del potere dell'SGD sulla base della verifica del minor onere e il controllo dell'azzardo morale da parte dei grandi depositanti, che dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro investitore non garantito di primo rango.

Emendamento 133
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) Mentre i depositi protetti sono salvaguardati dalle perdite nella risoluzione, altri depositi ammissibili sono potenzialmente disponibili a fini di assorbimento delle perdite. Al fine di fornire un certo livello di protezione alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili al di sopra del livello dei depositi protetti, tali depositi dovrebbero avere un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti in virtù del diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. Il credito del sistema di garanzia dei depositi dovrebbe avere, ai sensi di tale diritto nazionale, un rango ancora superiore rispetto alle suddette categorie di depositi ammissibili. L'armonizzazione dei diritti fallimentari nazionali in tale settore è necessaria per ridurre al minimo l'esposizione dei fondi

di risoluzione degli Stati membri conformemente al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come previsto nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 134
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I meccanismi di finanziamento della risoluzione possono essere utilizzati per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il meccanismo di finanziamento della risoluzione può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso, in caso di insolvenza, della rete di sicurezza per la risoluzione, i crediti che il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dovrebbero avere un grado	***soppresso***

di priorità più elevato, in caso di insolvenza, rispetto ai crediti dei depositi e dell'SGD. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori dai meccanismi di finanziamento della risoluzione a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte di tali meccanismi.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 135
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire una sufficiente flessibilità e facilitare gli interventi dell'SGD a sostegno dell'uso degli strumenti di risoluzione, ove essi determinino l'uscita dal mercato dell'ente soggetto a risoluzione e allorché necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, si dovrebbero specificare taluni aspetti dell'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione. In particolare è necessario specificare che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall'SGD nonché i depositi esclusi dal rimborso da parte di un SGD, in determinati casi e in presenza di	***soppresso***

condizioni chiare. Il contributo dell'SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l'insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD dovrebbe avere la possibilità di fornire un contributo a tal fine. Il sostegno dell'SGD all'azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un'altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l'impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili dell'SGD assicurando al contempo che il contributo di tale sistema raggiunga i suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 136
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire una sufficiente flessibilità e facilitare gli interventi dell'SGD a sostegno dell'uso degli strumenti di risoluzione, ove essi determinino l'uscita dal mercato dell'ente soggetto a risoluzione e allorché necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, si dovrebbero specificare taluni aspetti dell'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione. In particolare è necessario specificare che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito	***soppresso***

dall'SGD nonché i depositi esclusi dal rimborso da parte di un SGD, in determinati casi e in presenza di condizioni chiare. Il contributo dell'SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l'insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD dovrebbe avere la possibilità di fornire un contributo a tal fine. Il sostegno dell'SGD all'azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un'altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l'impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili dell'SGD assicurando al contempo che il contributo di tale sistema raggiunga i suoi obiettivi.	

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 137
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a	***soppresso***

seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti

ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 138
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a ***determinati*** limiti. ***In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se***	(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a limiti ***molto rigorosi***.

del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

Or. en

Emendamento 139
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE***. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD***. In secondo luogo, l'ammontare del contributo	(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite

versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

Or. en

Emendamento 140
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere	(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE***, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi***

utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

il valore temporale del denaro e i ritardi nel recupero dei fondi e nei tassi di recupero previsti nelle procedure di insolvenza, sulla base delle specificità nazionali. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

Or. en

Emendamento 141
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza ***al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD***. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica	(44) Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti ***ammissibili***, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi ***ammissibili*** nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

del minor onere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'introduzione di un sistema basato su due livelli, che offre il giusto equilibrio tra l'aumento del potere dell'SGD sulla base della verifica del minor onere e il controllo dell'azzardo morale da parte dei grandi depositanti, che dovrebbero essere trattati come qualsiasi altro investitore non garantito di primo rango.

Emendamento 142
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Si dovrebbe specificare che l'SGD può fornire unicamente un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se l'autorità di risoluzione giunge alla conclusione che i depositi diversi dai depositi protetti non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nel residuo ente soggetto a risoluzione che sarà liquidato. In particolare si dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l'instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all'inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell'SGD.	***soppresso***

Qualora sia necessario un sostegno finanziario per la cessione di tali passività, il sostegno dovrebbe essere fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 143
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della	***soppresso***

risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

Or. en

Emendamento 144
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono	***soppresso***

soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

Or. en

Motivazione

La proroga proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi deve essere respinta. In particolare unitamente alla proposta di estendere la tutela dei depositanti ai depositi non protetti, contraria al mandato, ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 145
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) ***Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.*** Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni,	(46) Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori

svalutazione o conversione delle rispettive passività***, sommato al contributo erogato dall'SGD,*** ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. ***Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.***

finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione.

Or. en

Emendamento 146
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario ***precisare ulteriormente in*** che ***modo*** il contributo dell'SGD ***può entrare*** nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della	(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario ***chiarire*** che il contributo dell'SGD ***non entri*** nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. ***Solo***

risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività***, sommato al contributo erogato dall'SGD,*** ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. ***Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione.*** Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, ***la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato*** che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che ***comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione***.

qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, ***continua a rivestire un'importanza fondamentale il fatto*** che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che ***garantisce che la risoluzione rimanga fattibile***.

Or. en

Emendamento 147
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che	(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che

modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora ***l'SGD affronti un rischio di carenza di liquidità e*** il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione ***previa approvazione delle autorità di risoluzione***. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe ***inizialmente*** essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ***e dovrebbe essere successivamente integrato, in un congruo periodo di tempo, dall'importo necessario per rimborsare il contributo fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione***. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

Or. en

Motivazione

OPTION 1 : Bridge in liquidity support to the DGS: (Low level of ambition in CMDI package to harmonize crisis management) : The bridge needs to be negotiated hand in hand with the level of ambition on the rest of the review. If there is support for a material expansion of the scope of resolution, for a robust MREL requirement for new transfer tool with market exit, and further conditionalities on the alternative and preventive measures that have been used in the past to circumvent resolution, then it would be appropriate to introduce a loss sharing mechanism to offset part of the cost of the LCT intervention of the DGS with the support of the resolution financing arrangement/SRF.

Emendamento 148
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per	(46) Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ***e per schermare i depositi protetti qualora non fossero stati tutelati dal bail-in***. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le

garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.	distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione***, e solo nei casi in cui l'ente interessato abbia rispettato almeno una volta i suoi requisiti qualificati come MREL a pieno titolo***.

Or. en

Motivazione

OPZIONE 2: ente-ponte nella ripartizione delle perdite tra l'SGD e un fondo di risoluzione o il Fondo di risoluzione unico: (alto livello di ambizione nel pacchetto CMDI per armonizzare la gestione delle crisi). Il ponte deve essere negoziato di pari passo con il livello di ambizione nel resto della revisione. Se il livello di ambizione sul resto del pacchetto è più limitato, l'intervento del fondo di risoluzione o del Fondo di risoluzione unico nell'ambito del ponte dovrebbe essere concepito come sostegno alla liquidità per l'SGD interessato, che dovrebbe rimborsare il fondo di risoluzione o il Fondo di risoluzione unico dopo un determinato periodo di tempo.

Emendamento 149
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o ***a livello*** regionale ***in misura significativa*** a motivo della

interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni***. Ai fini del presente punto, il livello regionale è valutato con riferimento alle unità territoriali di livello 1 o 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1 o 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio****;
	****Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).***
	Or. en

Emendamento 150
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o ***dove l'anomalia dei servizi a livello*** regionale ***implica un rischio concreto di crisi sistemica a livello nazionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Motivazione

La stabilità finanziaria può essere difficilmente colpita solo a livello regionale, ma è opportuno tenere conto dei deterioramenti delle funzioni essenziali a livello regionale che, in ultima analisi, possono sfociare in una crisi sistemica (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), BRRD).

Emendamento 151
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o ***dove l'anomalia dei servizi a livello*** regionale ***implica un rischio concreto di crisi sistemica a livello nazionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Motivazione

La stabilità finanziaria in quanto tale può essere difficilmente colpita solo a livello regionale, ma è opportuno tenere conto dei deterioramenti delle funzioni essenziali a livello regionale che, in ultima analisi, possono sfociare in una crisi sistemica (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), BRRD).

Emendamento 152
Ralf Seekatz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione ***porterebbe verosimilmente***, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o ***potrebbe compromettere la*** stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione ***porta***, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o ***all'interruzione della*** stabilità finanziaria a livello nazionale***,*** o ***a discrezione degli Stati membri a livello*** regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Emendamento 153
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità***, dell'importanza relativa in uno specifico settore economico*** o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità

di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Emendamento 154
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale ***o regionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello ***dell'Unione o*** nazionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Motivazione

Le funzioni essenziali dovrebbero essere limitate alla stabilità finanziaria a livello nazionale o dell'Unione e non a livello regionale.

Emendamento 155
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività,	35) "funzioni essenziali": attività,

servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale ***o regionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Motivazione

La risoluzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la stabilità finanziaria è a rischio.

Emendamento 156
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale ***o regionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Emendamento 157
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale ***o regionale*** a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;	35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

Or. en

Emendamento 158
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 90 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) è inserito il punto seguente:
	"90 bis) "succursali significative": una succursale di un ente creditizio che è stata considerata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;";

Or. en

Emendamento 159
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
93 bis) "deposito": ai fini degli articoli 108 e 109, il deposito come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In assenza di una preferenza generale per i depositanti basata su un unico livello, sono sufficienti riferimenti alle disposizioni esistenti.

Emendamento 160
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 93 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) è inserito il punto seguente:
	"93 ter) "totale delle passività, fondi propri compresi": totale delle passività definite alla sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio o definite in conformità degli International Financial Reporting Standards di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 escludendo, in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di

	credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente;";

Or. en

Motivazione

Modifiche delle definizioni di "totale delle passività, fondi propri compresi", "istituto di credito agevolato", "prestito agevolato" ed "ente intermediario" da leggersi congiuntamente a: esclude dai calcoli del MREL le passività trasferite dei prestiti agevolati.

Emendamento 161
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) è inserito il punto seguente:
	"97 bis) "deposito al dettaglio": un deposito detenuto da una persona fisica o da una piccola e media impresa quale definita all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE;";

Or. en

Emendamento 162
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 93 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) è inserito il punto seguente:
	"93 quater) "istituto di credito agevolato": l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;";

Or. en

Motivazione

Modifiche delle definizioni di "totale delle passività, fondi propri compresi", "istituto di credito agevolato", "prestito agevolato" ed "ente intermediario" da leggersi congiuntamente a: esclude dai calcoli del MREL le passività trasferite dei prestiti agevolati.

Emendamento 163
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 97 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) è inserito il punto seguente:
	"97 ter) "deposito societario a fini di pagamento e regolamento": un deposito detenuto da una persona giuridica avente

tutte le seguenti caratteristiche:

a) è pagabile alla pari su richiesta;

b) è in grado di fornire servizi di pagamento e regolamento;

c) non matura interessi;

d) non è uno strumento finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;";

Or. en

Emendamento 164
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e quater (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 93 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) è inserito il punto seguente:
	"93 quinquies) "prestito agevolato": il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;";

Or. en

Motivazione

Modifiche delle definizioni di "totale delle passività, fondi propri compresi", "istituto di credito agevolato", "prestito agevolato" ed "ente intermediario" da leggersi congiuntamente a: esclude dai calcoli del MREL le passività trasferite dei prestiti agevolati.

Emendamento 165
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e quater (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 97 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) è inserito il punto seguente:
	"97 quater) "altro deposito societario": un deposito detenuto da una persona giuridica che non è un deposito societario a fini di pagamento e regolamento;";

Or. en

Emendamento 166
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera e quinquies (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 93 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) è inserito il punto seguente:
	"93 sexies) "ente intermediario": l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale;";

Or. en

Motivazione

Modifiche delle definizioni di "totale delle passività, fondi propri compresi", "istituto di credito agevolato", "prestito agevolato" ed "ente intermediario" da leggersi congiuntamente a: esclude dai calcoli del MREL le passività trasferite dei prestiti agevolati.

Emendamento 167
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 168
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti ***possono***, in via eccezionale, ***derogare*** all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.	Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti ***derogano***, in via eccezionale, all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.

Or. en

Emendamento 169
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti ***possono***, in via eccezionale, ***derogare*** all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.	Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti ***derogano***, in via eccezionale, all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.

Or. en

Motivazione

Sarebbe più opportuno rendere vincolante e non discrezionale il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

Emendamento 170
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sostegno di un sistema di garanzia dei depositi, indipendentemente dal tipo di intervento.

Or. en

Motivazione

I piani di risanamento non presuppongono alcuna forma di sostegno esterno e dovrebbero essere incluse anche le misure preventive dell'SGD che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 quater, al fine di preservare la parità di condizioni.

Emendamento 171
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Essi comprendono se del caso un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale non esclusi dall'ambito di applicazione del piano di risanamento ai sensi del paragrafo 3, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.	4. Essi comprendono se del caso un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale non esclusi dall'ambito di applicazione del piano di risanamento ai sensi del paragrafo 3, e identificano ***periodicamente e almeno ogni tre mesi*** le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.

Or. en

Emendamento 172
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri ***possono prevedere*** che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente medesimo è parte.	***"***Gli Stati membri ***prevedono*** che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente medesimo è parte.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059)

Emendamento 173
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 5 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 10 bis seguente:
	"10 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per stabilire un deterioramento significativo della situazione finanziaria di cui al paragrafo 1 e le modifiche della struttura giuridica o organizzativa dell'ente, della sua attività o della sua situazione finanziaria di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi [inserire 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 174
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quater) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la ragionevole probabilità che l'attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l'ente ha preso o intende prendere;	***"***a) la ragionevole probabilità che l'attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini ***in tempi ragionevoli*** la sostenibilità economica***, la liquidità*** e la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l'ente ha preso o intende prendere;***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059)

Emendamento 175
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quinquies) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente presenta il piano di risanamento all'autorità di risoluzione. Quest'ultima ***può esaminarlo*** al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e formula raccomandazioni al riguardo all'autorità competente.	***"***4. L'autorità competente presenta il piano di risanamento all'autorità di risoluzione. Quest'ultima ***lo esamina*** al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e formula raccomandazioni al riguardo all'autorità competente.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059)

Emendamento 176
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 6, ***il*** paragrafo 5 è sostituito dal seguente:	(3) all'articolo 6, paragrafo 5***, il primo comma*** è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 177
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo di presentare entro ***tre mesi***, ***estensibili*** di un mese con l'approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.	5. Se ***l'autorità competente*** valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti ***o se l'autorità di risoluzione formula le raccomandazioni di cui al paragrafo 4***, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo di presentare entro ***un mese***, ***estensibile*** di un mese con l'approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.

Or. en

Emendamento 178
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. Se l'ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l'autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l'ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l'autorità competente impone all'ente di individuare ***in*** tempi ***ragionevoli*** le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all'attuazione del piano stesso**.**	***"***6. Se l'ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l'autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l'ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l'autorità competente impone all'ente di individuare ***nei*** tempi ***specificati*** le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all'attuazione del piano stesso o ***ingiunge*** all'ente di prendere le misure ritenute ***opportune***, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente.
Se l'ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall'autorità competente o ***se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l'autorità competente può ingiungere*** all'ente di prendere le misure ritenute ***necessarie e proporzionate***, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente.	
L'autorità competente può, fatto salvo l'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all'ente di:	L'autorità competente può, fatto salvo l'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all'ente di:
a) ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;	a) ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità***, e ripristinare nei tempi specificati il coefficiente di copertura della liquidità a una determinata soglia superiore al requisito minimo stabilito nel regolamento (UE) n. 575/2013***;
b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;	b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;
c) riesaminare la strategia e la struttura	c) riesaminare la strategia e la struttura

dell'ente;	dell'ente;
d) modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;	d) modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;
e) modificare la propria struttura di governance.	e) modificare la propria struttura di governance.
L'elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.	L'elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 179
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) all'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"L'ABE può, su richiesta dell'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.";	

Or. en

Emendamento 180
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall'ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli articoli 6 e 8. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell'ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.	***"***1. Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall'ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano***. Gli indicatori comprendono almeno una serie minima di indicatori elaborati a norma dell'articolo 27***. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli articoli 6 e 8. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell'ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 181
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

"c bis) qualsiasi utilizzo dei sistemi di garanzia dei depositi;";

Or. en

Motivazione

Le risorse interne dovrebbero rimanere la prima linea di difesa. Di conseguenza, qualsiasi finanziamento esterno, compreso l'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione, dovrebbe essere utilizzato solo in caso di carenze di risorse non pianificate, nel rispetto delle condizioni applicabili. Pertanto, la pianificazione della risoluzione e la calibrazione del MREL non dovrebbero presupporre alcun uso di fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione.

Emendamento 182
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Nell'elaborazione del piano di risanamento, l'autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se ***opportuno e conforme al principio di proporzionalità***, contempla modalità d'intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.	***"***2. Nell'elaborazione del piano di risanamento, l'autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se ***del caso***, contempla modalità d'intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 183
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 quater) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.	***"***4. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie ***fornendo al contempo una stima prudente del suo valore medio annuo in forma aggregata ai fini della liquidità di una banca centrale tenendo conto dei coefficienti di scarto (haircut) pertinenti.";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 184
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 quinquies) all'articolo 10, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Fatto salvo l'articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l'applicazione all'ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:	***"***7. Fatto salvo l'articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l'applicazione all'ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;	a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano***;***

	a bis) se del caso, una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall' ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;	b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall' ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;	c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;	d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell'articolo 15;	e) descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell'articolo 15;
f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell'articolo 15;	f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell'articolo 15;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;	g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;
h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento; i) una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;	h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento; i) una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei	i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre ***all'entità soggetta a***

meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 100;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili; k) una descrizione delle interdipendenze critiche;

l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;

p) ove applicabile, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;

risoluzione o alle entità che acquisiscono rami della sua attività e all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 100;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili; k) una descrizione delle interdipendenze critiche;

l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;

p) ove applicabile, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;

p bis) un elenco dettagliato ed esaustivo degli strumenti di passività ammissibili, che specifichi anche se i loro detentori siano considerati investitori al dettaglio o professionali ai sensi della direttiva

	2014/65/UE;
	p ter) un elenco dettagliato e quantificato di depositi protetti, depositi al dettaglio, depositi societari a fini di pagamento e regolamento e altri depositi societari definiti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 95, 97, 98 e 98 bis;
q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;	q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;
r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.	r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 185
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 sexies) all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
8. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L'autorità di risoluzione ***può specificare*** un termine entro il quale l'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima	***"***8. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L'autorità di risoluzione ***specifica*** un termine entro il quale l'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima

giurisdizione. L'autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all'articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell'autorità competente.	giurisdizione. L'autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all'articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell'autorità competente.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 186
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 10 è inserito il paragrafo 8 bis seguente:	***soppresso***
"8 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se l'ente è in stato di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";	

Or. en

Emendamento 187
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 10, paragrafo 7, è inserita la lettera seguente:
	"f bis) una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione delle modalità in cui l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali;";

Or. en

Emendamento 188
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se l'ente è in stato di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 189
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 8 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis bis. L'autorità di risoluzione pubblica, su base annuale, sul proprio sito web i piani di risoluzione degli enti che rientrano nel suo mandato. Le informazioni sensibili sul piano commerciale o protette da disposizioni legislative in materia di riservatezza sono omesse da tali comunicazioni.

Or. en

Emendamento 190
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 10 – paragrafo 9 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 10, paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***il 3 luglio 2015***.	***"***L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***[6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica]."****;*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059)

Emendamento 191
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell'allegato.	***"***In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere ***entro 24 ore***, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell'allegato.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 192
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1 ***è aggiunto*** il terzo comma ***seguente***:	(a) al paragrafo 1 ***sono aggiunti*** il terzo ***e quarto*** comma ***seguenti***:
"Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";	"Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. ***Il piano di risoluzione di gruppo stabilisce inoltre se le entità all'interno di un gruppo di risoluzione diverse dall'entità di risoluzione sono considerate entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possano essere considerati rilevanti dalle autorità di risoluzione, le entità che forniscono funzioni o servizi essenziali o che sono filiazioni significative ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 135), del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono considerate entità soggette a liquidazione.***";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 194
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11.	***"***2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base ***ai requisiti di cui all'articolo 10 e*** alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 195
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
	"-a bis) una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione di come l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali e di come si è tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;";

Or. en

Emendamento 196
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettere a ter e a quater (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 3 sono inserite le lettere a ter) e a quater) seguenti:
	"a ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:
	i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
	ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;
	a quater) una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione;";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 197
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 12 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se l'entità è	***soppresso***

in stato di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 198
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) all'articolo 13, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";	

Or. en

Emendamento 199
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione per un ente effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale ente, ne dia notifica per iscritto all'ente interessato, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.	***"***1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione per un ente effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale ente, ne dia notifica per iscritto all'ente interessato, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. ***L'incapacità di fornire le informazioni richieste per i contenuti dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, nei confronti dell'autorità di risoluzione è considerata un impedimento rilevante alla possibilità di risoluzione.";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 200
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 16 bis, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Articolo 16 bis	***"***Articolo 16 bis
Potere di vietare talune distribuzioni	Potere di vietare talune distribuzioni
1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto	1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto

requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ***ha il potere***, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ***di vietare*** a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("M-MDA", Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:	requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, ***o se un'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva,*** l'autorità di risoluzione di tale entità ***vieta***, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("M-MDA", Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 201
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 ter) all'articolo 17, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Nell'identificare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di	***"***L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.***";***

proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 202
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 17 – paragrafo 4 – commi 2 bis (nuovo) e 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
all'articolo 17, paragrafo 4, ***è aggiunto*** il terzo comma ***seguente***:	all'articolo 17, paragrafo 4, ***sono aggiunti*** il terzo ***e quarto*** comma ***seguenti***:
	"L'ente ha il diritto di rendere conto dei motivi per cui le misure proposte dalla stessa sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e di dimostrare perché le misure alternative proposte dall'autorità sono inutilmente onerose.
Se le misure proposte dall'entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell'autorità competente. Tale decisione indica che le misure proposte riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e richiede all'entità di attuare le misure proposte.	Se le misure proposte dall'entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell'autorità competente. Tale decisione indica che le misure proposte riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e richiede all'entità di attuare le misure proposte.***";***

Or. en

Emendamento 203
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 17 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 17, la parte introduttiva del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:
5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione ***hanno il potere*** di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:	***"***5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione ***impongono all'ente*** di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati ***nei tempi specificati***:***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 204
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 17 – paragrafi 8 bis e 8 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) all'articolo 17, sono inseriti i paragrafi 8 bis e 8 ter:
	"8 bis. Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 8, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i dettagli sulle misure previste al paragrafo 5 del presente articolo e le circostanze in cui può essere applicata ciascuna misura. L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione

entro [inserire un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva modificata].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8 ter. L'autorità di risoluzione pubblica alla fine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione un elenco reso anonimo con impedimenti individuati, compresi rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e modalità d'intervento atte ad affrontarli.";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 205
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) all'articolo 18, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i	***"***2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i

rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono ***necessarie o*** appropriate per rimuovere tali impedimenti.	rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono appropriate per rimuovere tali impedimenti.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 206
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
Entro ***quattro*** mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.	***"***Entro ***tre*** mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 207
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ***possano applicare*** misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:	Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ***prendano in considerazione senza indebito ritardo, e se necessario adottino rapidamente,*** misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro delle misure di intervento precoce sia integrato in un processo di governance rapido ed efficiente, nonché orientato verso l'adozione delle decisioni che preservino al meglio il capitale e le risorse del MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 208
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ***possano applicare*** misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:	Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ***applichino*** misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 209
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi ***a causa, tra l'altro, di un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità***;	ii) l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi;

Or. en

Motivazione

La possibilità per l'autorità di vigilanza di agire di conseguenza potrebbe pertanto essere indebitamente limitata.

Emendamento 210
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi a causa, tra l'altro, di un deterioramento ***rapido e*** significativo della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità;	ii) l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi a causa, tra l'altro, di un deterioramento significativo della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità;

Or. en

Emendamento 211
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'ente o l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell'autorità competente, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, degli articoli da 14 a 17 o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva.	b) l'ente o l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell'autorità competente, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, degli articoli da 14 a 17 o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva. ***Se del caso per caratterizzare tale violazione, gli Stati membri garantiscono che l'autorità di risoluzione informi senza indugio l'autorità competente.***

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro delle misure di intervento precoce sia integrato in un processo di governance rapido ed efficiente, nonché orientato verso l'adozione delle decisioni che preservino al meglio il capitale e le risorse del MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 212
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la richiesta di modificare la struttura giuridica dell'ente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la richiesta di modificare la struttura giuridica dell'ente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 214
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la richiesta all'organo di amministrazione di prendere contatto con potenziali acquirenti e di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori per predisporre la risoluzione di tale ente o entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all'articolo 84.

Or. en

Emendamento 215
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente di preparare un piano che l'ente possa attuare nel caso in cui la persona giuridica pertinente decida di avviare la liquidazione volontaria dell'ente; il piano comprende almeno le analisi del sostegno necessario al capitale e alla liquidità per la liquidazione e delle pertinenti opzioni strategiche concrete per una possibile uscita dal mercato.

Or. en

Emendamento 216
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente di preparare un piano che l'ente possa attuare nel caso in cui la persona giuridica pertinente decida di avviare la liquidazione volontaria dell'ente;

Or. en

Emendamento 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1 bis le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento di tale misura, che consente all'autorità competente di valutarne l'efficacia.	3. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1 bis le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento di tale misura, che consente all'autorità competente di valutarne l'efficacia. ***La valutazione della misura è effettuata subito dopo il raggiungimento del termine e la sua condivisione con l'autorità di risoluzione. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, l'autorità competente effettua una valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, previa consultazione dell'autorità di risoluzione.***

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro delle misure di intervento precoce sia integrato in un processo di governance rapido ed efficiente, nonché orientato verso l'adozione delle decisioni che preservino al meglio il capitale e le risorse del MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 218
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro … [OP inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] l'ABE emana ***orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell'applicazione delle*** condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1.	4. Entro … [OP inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] l'ABE emana ***progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare una serie minima di*** condizioni ***per l'uso delle misure*** di cui al presente articolo, paragrafo 1.

Tali condizioni tengono conto, in particolare, di un rapido deterioramento della situazione finanziaria di un ente, compreso il peggioramento della situazione di liquidità, il rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, e includono il requisito di fondi propri dell'ente più almeno 1,5 punti percentuali.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 219
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le misure di cui all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva;	(a) le misure di cui all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva***, che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali enti e gruppi***;

Or. en

Emendamento 220
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti monitorano attentamente, in collaborazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell'ente o dell'entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).	Le autorità competenti monitorano attentamente, in ***stretta*** collaborazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell'ente o dell'entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

Or. en

Emendamento 221
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi ***una o più delle circostanze di cui*** all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:	***Senza effetti giuridici per eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente entro termini ragionevoli,*** le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi ***il dissesto dell'ente conformemente*** cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:

Or. en

Motivazione

Sebbene l'articolo 30 bis, paragrafo 2, BRRD possa essere inteso solo per garantire una comunicazione tempestiva tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione, vi è il rischio che sia erroneamente interpretato nel senso che produce effetti vincolanti in relazione alle misure del settore privato e che può avviare la classificazione degli aiuti di Stato.

Emendamento 222
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi ***una o più delle circostanze di cui*** all'articolo 32, paragrafo 4, ***in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d)***. Tale notifica contiene:	Le autorità competenti***, senza effetti giuridici per eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente entro termini ragionevoli,*** inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi ***il dissesto dell'ente conformemente*** cui all'articolo 32, paragrafo 4, ***(...)***. Tale notifica contiene:

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che sia erroneamente interpretato nel senso che produce effetti vincolanti in relazione alle misure del settore privato e che può avviare la classificazione degli aiuti di Stato sebbene l'articolo 30 bis, paragrafo 2, BRRD possa essere inteso solo per garantire una comunicazione tempestiva tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

Emendamento 223
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.	(b) una panoramica ***non vincolante e non completa*** delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Or. en

Emendamento 224
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.	(b) una panoramica ***non vincolante e non esaustiva*** delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Or. en

Motivazione

Sebbene l'articolo 30 bis, paragrafo 2, BRRD possa essere inteso solo per garantire una comunicazione tempestiva tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione, vi è il rischio che sia erroneamente interpretato nel senso che produce effetti vincolanti in relazione alle misure del settore privato e che può avviare la classificazione degli aiuti di Stato.

Emendamento 225
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.	(b) una panoramica ***non vincolante*** delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Or. en

Emendamento 226
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti. ***La notifica di cui al primo comma non incide sulla capacità dei sistemi di tutela istituzionale di attuare eventuali misure. Qualsiasi decisione in merito alle misure da parte di un sistema di tutela***

istituzionale rientra nell'esclusiva discrezionalità del sistema di tutela istituzionale.

Or. en

Emendamento 227
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b)***,*** ***prendendo*** in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b)***.*** ***Le autorità di risoluzione devono prendere*** in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ***l'impatto potenziale sul sistema finanziario e la tutela dei depositanti e dei fondi dei clienti, nonché*** la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 228
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d)***, il rischio che un processo prolungato faccia aumentare i costi complessivi per i clienti e l'economia***, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 229
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La notifica di cui al primo comma non limita la capacità dei sistemi di tutela istituzionale di attuare misure. Le decisioni in merito a eventuali misure da parte di un sistema di tutela istituzionale rientrano nell'esclusiva discrezionalità del sistema di tutela istituzionale.

Or. en

Emendamento 230
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti ***e le autorità di risoluzione*** monitorano***, in stretta collaborazione,*** la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.	A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti monitorano la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 231
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti ***e le autorità di risoluzione*** monitorano, in stretta collaborazione, la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza	A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti monitorano, in stretta collaborazione ***con le autorità di risoluzione***, la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza

indugio, le informazioni pertinenti.	indugio, le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 232
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi misura nel contesto della preparazione alla risoluzione di cui al presente paragrafo non deve ostacolare le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE. Le misure preventive devono avere la priorità rispetto alle misure di risoluzione.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che l'obbligo di cooperazione precedente tra le autorità di vigilanza competenti e l'autorità di risoluzione proposto dall'articolo 30 bis del progetto di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche influenzi negativamente le misure preventive. In linea di principio, occorre attribuire quanto meno priorità alle misure preventive rispetto alle misure di risoluzione, in quanto si tratta di una soluzione di stabilizzazione settoriale senza gravare sul settore bancario nel suo complesso.

Emendamento 233
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso	4. ***Fatte salve le misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, comprese le misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente entro***

potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:	***termini ragionevoli,*** i poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

Or. en

Motivazione

L'articolo 30 bis, paragrafo 4, della proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche ignora completamente qualsiasi misura di sostegno o di prevenzione dell'inadempimento da parte di un IPS se l'autorità di risoluzione è già autorizzata a commercializzare l'ente presso potenziali acquirenti o a predisporre a tale riguardo la risoluzione o se l'autorità può chiedere ciò all'ente.

Emendamento 234
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:	4. ***Fatte salve le misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, comprese le misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente entro termini ragionevoli,*** i poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

Or. en

Motivazione

L'articolo 30 bis, paragrafo 4, della proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione

delle banche ignora completamente qualsiasi misura di sostegno o di prevenzione dell'inadempimento da parte di un IPS se l'autorità di risoluzione è già autorizzata a commercializzare l'ente presso potenziali acquirenti o a predisporre a tale riguardo la risoluzione o se l'autorità può chiedere ciò all'ente.

Emendamento 235
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, decida di commercializzare direttamente presso potenziali acquirenti, l'autorità di risoluzione tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sulla posizione generale dell'entità.

Or. en

Emendamento 236
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale ente o entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto	5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale ente o entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto

incarico dall'autorità di risoluzione.	incarico dall'autorità di risoluzione. ***In tal caso, si applica l'articolo 84, paragrafo 1, lettera e).***

Or. en

Emendamento 237
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.	Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci. ***Le disposizioni di cui al presente articolo non compromettono il corretto funzionamento dei sistemi nazionali di tutela istituzionale. Gli Stati membri possono decidere di esentare i sistemi nazionali di tutela istituzionale dai requisiti del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 238
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 239
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 240
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 241
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 242
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i ***depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i ***depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le imprese più grandi non dovrebbero essere trattate meglio di altri clienti i cui fondi e le cui attività sono già protetti dall'articolo 31, paragrafo 2, lettera e). Si suggerisce pertanto di limitare l'obiettivo della risoluzione alla tutela dei depositanti al dettaglio, come definito dal vigente articolo 108 BRRD. Inoltre, è importante mantenere l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, il che è fondamentale per garantire la limitazione del sostegno esterno al minimo indispensabile e l'efficienza economica del processo di risoluzione.

Emendamento 243
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 244
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 245
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare***	d) tutelare i depositanti ***contemplati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 246
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti ***contemplati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

Sebbene sia avallato l'obiettivo di tutelare i fondi dell'SGD, la riduzione al minimo delle perdite per l'SGD non dovrebbe essere di per sé un obiettivo della risoluzione e non è certo se tale disposizione abbia l'effetto desiderato. Includendo la tutela dei fondi dell'SGD, la verifica del minor onere diventerà troppo determinante per l'esito della valutazione dell'interesse pubblico. Il costo dell'SGD non è e non dovrebbe essere la fonte principale dell'interesse pubblico nella risoluzione di una banca.

Emendamento 247
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva	d) tutelare i depositanti ***contemplati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

97/9/CE;

Or. en

Motivazione

The draft amendment of Art. 31 (2) point (d) BRRD deletes the reference to the Deposit Guarantee Scheme Directive 2014/49/EU with the consequence that in future the protection of all deposits should be the objective of resolution. However, this is not necessary, as deposits not protected by the deposit guarantee scheme are also regularly given sufficient protection in insolvency proceedings.According to the explanatory memorandum in the legislative proposal, the insertion of "while minimizing losses" should have the consequence that resolution is always a priority if insolvency would cause higher costs. Although it is welcome that the losses of deposit guarantee schemes are supposed to remain in control, the ultimate intention behind the insertion is rejected.

Emendamento 248
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti ***contemplati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

La tutela dovrebbe comprendere solo depositi protetti per evitare l'azzardo morale.

Emendamento 249
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 31 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Fatta salva disposizione contraria della presente direttiva, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e le autorità di risoluzione li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 5, gli obiettivi di preservare la stabilità finanziaria e tutelare i depositanti a norma del paragrafo 2, lettere b) e d), rispettivamente sono considerati più significativi rispetto ad altri obiettivi della risoluzione.";

Or. en